

**D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320**

**Regolamento di polizia veterinaria**

*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954*

Testo aggiornato a dicembre 2006

*[Le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministero della sanità, ora Ministero della salute; quelle del prefetto in parte al medico o al veterinario provinciale.]*

È approvato l'unito regolamento di polizia veterinaria, nel testo allegato al presente decreto vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Regolamento di polizia veterinaria**

**TITOLO I**

**Norme generali di polizia veterinaria**

**Capo I - Malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari**

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (*bubalus bubalus*);
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiolo degli ovicaprini;
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) affezioni influenzali degli equini;

- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastro-enterotossiemie;
- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;
- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) distomatosi dei ruminanti;
- 26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
- 28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
- 29) malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acarіasi;
- 30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
- 32) ipodermosi bovina;

- 33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
- 34) bronchite infettiva;
- 35) corizza contagiosa;
- 36) laringo-tracheite infettiva;
- 37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
- 38) idatidosi (echinococcosi);
- 39) leptospirosi animali;
- 40) febbre catarrale degli ovini;
- 41) peste equina;
- 42) peste suina africana;
- 43) rinopolmonite;
- 44) arterite;
- 45) parainfluenza;
- 46) rinite enzootica;
- 47) malattia di Aujeszky o pseudorabbia;
- 48) malattia virale emorragica del coniglio;
- 49) encefalopatia spongiforme dei bovini;
- 50) scrapie;
- 51) setticemia emorragica virale dei pesci;
- 52) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
- 53) viremia primaverile della carpa;
- 54) stomatite vescicolare;
- 55) peste dei piccoli ruminanti;
- 56) febbre della valle del Rift;
- 57) dermatite nodulare contagiosa;

58) malattia emorragica epizootica dei cervi;

59) anemia infettiva del salmone (ISA);

60) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie;

61) Aethina tumida;

62) Tropilaelaps spp.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.

## **TITOLO I**

### **Norme generali di polizia veterinaria**

#### **Capo II - Denuncia delle malattie infettive e diffuse**

##### **Articolo 2**

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;

i veterinari liberi esercenti;

i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia: